

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO N° 10 - 2022

PROCEDURA DI INTERFACCIA.

NORME PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI FORMATI DA VEICOLI STORICI O TURISTICI NON ATTREZZATI CON I SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA MARCIA DEI TRENI

- Visto il Decreto Legislativo del 14 maggio 2019 n° 50, recante «Attuazione della Direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»;
 - vista la Legge n° 128 del 9 agosto 2017, recante «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico» e in particolare il disposto previsto dall'articolo 7 riguardante la circolazione dei veicoli storici e turistici sull'infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale;
 - visto il Decreto n° 04/2012 del 9 agosto 2012 emanato dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie - Riordino normativo: emanazione delle «Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria», del «Regolamento per la circolazione ferroviaria» e delle «Norme per la qualificazione del personale impiegato nelle attività di sicurezza della circolazione ferroviaria»;
 - vista la Direttiva n° 01/2012 del 9 agosto 2012 emanata dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie «Linee guida per lo svolgimento delle attività a carico degli operatori ferroviari a seguito del riordino del quadro normativo»;
 - vista la Nota n° 005501/2015 del 07 luglio 2015 emanata dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie «Circolazione dei treni storici sull'infrastruttura ferroviaria nazionale»;
 - vista la Nota n° 0009991 del 21 maggio 2019 emanata dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie «Circolazione dei veicoli storici - estensione circolare ANSF prot. 005501/2015 del 07/07/2015 alle reti ferroviarie interconnesse di cui al DM 5 agosto 2016»;
 - viste le norme vigenti sull'infrastruttura ferroviaria gestita da FERROVIENORD;
 - vista la Disposizione di Esercizio n° 07/2020,
- si emana la seguente:

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO

1. FINALITÀ

Con la presente Disposizione di Esercizio vengono aggiornate le «Norme particolari per la circolazione dei treni formati da veicoli storici o turistici non attrezzati con i sistemi di protezione della marcia dei treni».

La modifica introdotta riguarda l'adeguamento delle norme relative alla circolabilità dei veicoli.

La presente Disposizione di Esercizio costituisce procedura di interfaccia ai sensi del Decreto n° 04/2012 del 9 agosto 2012.

2. GENERALITÀ

La circolazione dei treni formati da veicoli storici o turistici, definiti all'articolo 3 comma 1 della Legge n° 128 del 09 agosto 2017, non attrezzati con il Sotto sistema di bordo del sistema di protezione della marcia dei treni (di seguito denominati «treni storici») e circolanti sulle linee in esercizio dell'infrastruttura ferroviaria gestita da FERROVIENORD, deve svolgersi nel rispetto della normativa vigente con le modifiche e le integrazioni di seguito riportate.

La circolazione dei treni storici è subordinata alla concessione della circolabilità secondo quanto previsto dalla POS.

Sono ammessi a circolare esclusivamente i treni storici aventi una percentuale di massa frenata uguale o superiore al 75%. In caso di anomalità durante il percorso per cui si venga a determinare una riduzione della

percentuale di massa frenata al di sotto di tale valore, il treno storico non può proseguire la corsa e devono essere adottate le modalità per il recupero del treno a seguito della richiesta di soccorso.

3. PERCORSO E VELOCITÀ MASSIMA

La velocità massima ammessa per la circolazione dei treni storici su ciascuna tratta di linea è la minore tra le velocità massime ammesse sui tratti che la compongono, inclusi anche gli eventuali rallentamenti; in ogni caso, i suddetti treni non devono mai superare la velocità massima di 50 km/h.

Il limite di velocità massima per ciascuna tratta di linea deve essere rispettato di iniziativa da parte dell'agente di condotta.

4. PERSONALE DEI TRENI

In cabina di guida, oltre all'agente di condotta, deve essere presente un altro agente (di seguito secondo agente), in possesso della specifica abilitazione, con il compito di verificare il rispetto dei vincoli di marcia del treno e di comunicare durante la corsa, dove necessario, con il regolatore della circolazione.

Nel caso in cui non risulti attivo il dispositivo Vigilante o in caso di sua assenza o guasto, il secondo agente ha l'obbligo di sorvegliare sulla vigilanza dell'agente di condotta e di intervenire, arrestando e immobilizzando il treno, nel caso di mancata vigilanza dell'agente di condotta stesso.

5. ANNUNCIO DELLA CIRCOLAZIONE DI UN TRENO STORICO

L'annuncio relativo alla circolazione di un treno formato da veicoli storici o turistici deve essere diramato specificando la dicitura «treno storico» e i dati caratteristici dei veicoli in composizione (dati di composizione).

Il dirigente movimento (DM) o il Dirigente Centrale Operativo (DCO) della stazione di origine di un treno storico, prima di disporre per la partenza del treno stesso, deve verificare la congruenza dei dati di composizione riportati nell'annuncio con i dati di composizione ricevuti, con comunicazione registrata, dal personale incaricato dell'Impresa Ferroviaria.

6. GESTIONE DELLA CIRCOLAZIONE

Sulle linee o tratte di linea esercitate a dirigenza locale la circolazione dei treni storici deve avvenire con il regime del blocco telefonico in aggiunta al blocco elettrico; in caso di anomalità al blocco elettrico o al segnale di partenza trova applicazione la normativa vigente.

Se nulla osta, il DM, dopo aver ricevuto la via libera telefonica, deve disporre per la partenza del treno storico ricorrendo all'autorizzazione alla partenza prevista dall'articolo 17. del Regolamento sui segnali (RS) con apposita prescrizione di movimento (1).

Sulle linee o tratte di linea esercitate in telecomando la circolazione dei treni storici deve avvenire previo accertamento della libertà della tratta interessata in aggiunta al blocco elettrico; in caso di anomalità al blocco elettrico o al segnale di partenza trova applicazione la normativa vigente.

Se nulla osta, il DCO, dopo aver accertato la libertà della tratta interessata, deve disporre per la partenza del treno storico ricorrendo all'autorizzazione alla partenza prevista dall'articolo 17. del RS con apposita prescrizione di movimento (1).

Il regolatore della circolazione, nel predisporre l'itinerario di arrivo o di transito per il treno storico, deve mantenere a via impedita il segnale di protezione, o inibire la disposizione a via libera del suddetto segnale, fino al ricevimento della comunicazione verbale prevista dal successivo articolo 7. da parte del secondo agente.

Resta inteso che nelle località di servizio l'arrivo, la partenza o il transito di un treno storico sono ammessi contemporaneamente ad altri movimenti di treni solo quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 4.7.3. del Regolamento per la circolazione dei treni.

7. ARRIVO O TRANSITO IN UNA STAZIONE

Per l'arrivo o il transito in una stazione l'agente di condotta e il secondo agente devono osservare le norme di seguito riportate.

A partire dalla distanza di circa 400 metri dal segnale di avviso del segnale di protezione di una stazione (in

(1) Con il segnale disposto a via libera si autorizza la partenza del treno storico dal binario

corrispondenza della prima tavola di orientamento di cui all'articolo 50.1. del RS), l'agente di condotta deve regolare la corsa del treno storico in modo da non superare la velocità di 30 km/h in corrispondenza del segnale di avviso stesso, comunque disposto.

Al superamento del suddetto segnale di avviso, il secondo agente deve darne tempestiva comunicazione verbale al regolatore della circolazione, il quale provvederà, se nulla osta, a disporre il segnale di protezione a via libera.

In avvicinamento al segnale di protezione di una stazione, anche se disposto a via libera, l'agente di condotta deve regolare la corsa del treno storico in modo da non superare la velocità di 10 km/h da una distanza maggiore o uguale a circa 200 metri dal segnale stesso, rispettandone l'aspetto.

In ogni caso, l'itinerario di arrivo deve essere percorso dal treno storico non superando la velocità di 10 km/h, ad eccezione del caso di segnali di protezione e di partenza disposti per il libero transito.

8. ABROGAZIONI

La Disposizione di Esercizio n° 07/2020 è abrogata.

9. ENTRATA IN VIGORE

La presente Disposizione di Esercizio entra in vigore dalle ore **03.00** del giorno **01 gennaio 2023**.

DIREZIONE TECNICA
(dott. ing. Domenico MARINO)

La presente Disposizione è composta di n° 03 pagine.